



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Regione Sardegna

Ai Coordinatori delle Scuole paritarie della Regione Sardegna

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici V - VI - VII - VIII degli Ambiti Territoriali per le Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Ai Referenti Inclusione degli Uffici V - VI - VII - VIII degli Ambiti Territoriali per le Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I e II ciclo di istruzione a.s.2023/2024 - indicazioni operative per gli alunni e studenti in Scuola in Ospedale e in Istruzione domiciliare

Con riferimento al D.M 741/2017 e all'O.M. n. 55 del 22.03.2024, emanata da Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024, si specifica quanto segue per quel che riguarda gli alunni/studenti che frequentano la Scuola in Ospedale o che si trovano in istruzione domiciliare:

A. Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per gli alunni che frequentano la Scuola in Ospedale o che si trovano in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 741/2017, che si riporta integralmente:

1. *L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.***
2. *L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*
3. *Gli alunni che hanno frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti** e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri**, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.*
4. *Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, **viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.***
5. ***Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva.** In alternativa, ove consentito dalle condizioni di*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

A.1 Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione si applica quanto contenuto nell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che si riporta di seguito:

1. **Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.**

2. **Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.** Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

A.2 Modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per quanto concerne le prove dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione che devono essere svolte dai candidati in presenza, in ottemperanza a quanto descritto dal sopra citato D.M. 741/2017, si specifica che gli alunni che si trovano ricoverati presso strutture ospedaliere possono sostenere tali prove in sessione suppletiva o, in alternativa, laddove lo permettano le condizioni salute (previo certificato medico), in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. In questo caso il Presidente della commissione, acquisita la richiesta dei genitori, corredata da specifica certificazione medica, dispone le modalità di svolgimento delle prove scritte presso la struttura ospedaliera. Tale modalità è estesa anche agli alunni che usufruiscono dell'istruzione domiciliare che, sempre previo accertamento medico, sono impossibilitati a recarsi a scuola.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

B. Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione

Per quanto concerne gli studenti degenti presso strutture ospedaliere o che si trovano comunque nell'impossibilità di lasciare il proprio domicilio a causa delle cure di lungo periodo, valgono le disposizioni contenute **nell'art. 8 dell'O.M. 55 del 22 marzo 2024**.

B.1 Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione

Si riporta di seguito quanto contenuto all'art. 3 comma 4 dell'O.M. n. 55 del 22 marzo 2024:

Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

*a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati.** Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;*

*b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.***

B. 2 Modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio dell'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione

L'art. 8 dell'O.M. 55 del 22 marzo 2024 precisa quanto segue:

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Pertanto, **per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, tutte le prove d'esame sono effettuate in presenza e, di norma, nella sessione suppletiva**, di cui agli artt. 8, 17 e 26 della medesima ordinanza. **Il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, a seguito di attenta valutazione della richiesta**, dispone l'autorizzazione allo spostamento della commissione.

A tal fine si invitano i Dirigenti scolastici, qualora accertassero, in termini previsionali, in base a **specifica richiesta da parte del candidato e della famiglia, corredata da opportuna certificazione medica**, l'impossibilità a svolgere le prove scritte in presenza nella sede scolastica, **a darne comunicazione all'indirizzo drsa@postacert.istruzione.it entro il giorno 17 maggio p.v.** Sarà cura del medesimo Dirigente scolastico, **in seguito all'ammissione all'Esame di Stato del candidato, confermare tempestivamente al medesimo indirizzo di questa Direzione la persistenza delle condizioni che determinano l'effettuazione dell'esame fuori della sede scolastica o, diversamente, lo svolgimento nella modalità ordinaria.** Contestualmente il Dirigente scolastico ne darà comunicazione al Presidente della commissione per i successivi adempimenti di competenza, specificando la modalità di svolgimento delle prove. Il Presidente della commissione, all'atto di insediamento della medesima, invierà al sopra indicato indirizzo di questa Direzione conferma della precedente comunicazione del Dirigente scolastico o diversa comunicazione.

Per quanto riguarda l'assenza dei candidati che per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, **si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 26 dell'O.M. n. 55 del 22 marzo 2024.** Al suddetto articolo si rimanda anche per ciò che concerne la sessione straordinaria prevista solo in casi eccezionali e per la quale deve essere prodotta istanza esclusivamente al Presidente della commissione d'esame, il quale deve darne tempestiva comunicazione a questa Direzione.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu